

# Aggiunto al costo fiscale il conferimento di quote imputato a riserva

Marco Piazza Andrea Vasapolli



Con la risposta a interpello 9/2026 l'agenzia delle Entrate ha affermato che può fruire del regime "a realizzo controllato" ex articolo 177, comma 2, del Tuir il conferimento di una partecipazione di controllo in una società di capitali eseguito dall'unico socio della conferitaria, senza che quest'ultima aumenti il proprio capitale sociale (si veda anche Il Sole 24 Ore del 2 febbraio).

La peculiarità del caso esaminato dalle Entrate in tale risposta è rappresentata dal fatto che il conferente non riceve alcuna partecipazione in cambio del suo apporto, in quanto la conferitaria lo imputa per intero a riserva.

L'Agenzia, in particolare, ha riconosciuto che nel caso specifico, essendo il conferente già unico socio della conferitaria, l'eventuale imputazione a capitale di una seppur minima parte del conferimento avrebbe avuto valenza meramente formale, non comportando alcuna modifica alla percentuale di partecipazione al capitale sociale (100%) già detenuta dal conferente.

Analoga interpretazione non sarebbe ovviamente applicabile nel caso in cui il conferente imputasse l'intero suo conferimento a riserva della conferitaria senza essere l'unico socio della stessa: operazione che peraltro rappresenterebbe una liberalità indiretta a favore degli altri soci.

## Il costo fiscale

La risposta 9/2026 non esamina, tuttavia, gli effetti di un simile conferimento sul costo fiscale della partecipazione detenuta dal conferente all'esito di tale operazione. In merito, si rammenta che la partecipazione detenuta da un socio, se acquisita in più momenti, deve essere fiscalmente stratificata applicando il criterio Lifo e che tale stratificazione assume rilievo sia in caso di cessione parziale della partecipazione, ex articolo 67, comma 1-bis, del Tuir, sia in caso di distribuzione di riserve di capitale ex articolo 47, comma 5, del Tuir (se il percettore è in regime dichiarativo, si veda la circolare 10/E/2005, paragrafo 6.6).

In un ordinario caso di conferimento a realizzo controllato, nel quale il conferimento viene almeno in parte imputato a capitale sociale, con conseguente assegnazione di nuove azioni o quote al conferente già socio, la nuova partecipazione così assegnata rappresenta un nuovo strato Lifo per il conferente. A tale nuova partecipazione viene riconosciuto, come costo fiscale, il valore di "realizzo controllato" rilevante ai fini dell'operazione, che è pari alla corrispondente quota delle voci di patrimonio netto formato dalla società conferitaria.

### **Gli strati Lifo**

Nel caso esaminato dalla risposta 9/2026, il valore di "realizzo controllato" determinatosi per effetto del conferimento non concorre a formare un nuovo strato Lifo, in quanto il socio conferente non riceve alcuna nuova partecipazione. Un conferimento imputato per intero a riserva, senza attribuzione di una nuova parte di capitale sociale al socio conferente, ha natura di apporto (versamento) del socio in conto capitale, che può essere effettuato sia in denaro sia in natura. Pertanto, si aggiunge al costo fiscale delle partecipazioni detenute (si veda la relazione al Dlgs 461/1997 e la circolare 52/E/2004, paragrafo 3).

A questo proposito non può che applicarsi per analogia l'articolo 94, comma 6, del Tuir (come ad esempio è accaduto nel caso affrontato dalla risoluzione 124/E/2017), secondo il quale l'ammontare dei versamenti a fondo perduto o in conto capitale a favore di una società si aggiunge al costo della partecipazione detenuta dal socio, ripartendosi proporzionalmente tra i diversi strati Lifo che la compongono.

### **Riserva o aumento di capitale**

Il conferimento di una partecipazione effettuato a realizzo controllato ex articolo 177, comma 2, del Tuir, che venga imputato per intero a riserva della conferitaria assume, quindi, una diversa valenza fiscale, con riferimento al socio conferente, rispetto all'analoga operazione posta in essere con contestuale aumento di capitale sociale della conferitaria. Nel secondo caso, infatti, viene a generarsi un nuovo strato Lifo della partecipazione del socio conferente, strato al quale viene imputato l'intero valore di "realizzo controllato" emerso in sede conferimento. Nel primo caso, invece, tale valore di "realizzo controllato", pari all'incremento nominale del patrimonio netto della conferitaria, deve essere aggiunto al costo della partecipazione già detenuta dal socio, ripartendolo con criteri di proporzionalità tra i diversi strati Lifo nei quali eventualmente si suddivide.

© RIPRODUZIONE RISERVATA